REGOLAMENTO (CEE) N. 1159/89 DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 1989

che modifica il regolamento (CEE) n. 1062/87, recante disposizioni di applicazione e misure di semplificazione del regime di transito comunitario nonché i regolamenti (CEE) n. 2855/85 e n. 2793/86

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 222/77 del Consiglio, del 13 dicembre 1976, relativo al transito comunitario [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1674/87 [2], in particolare l'articolo 57,

visto il regolamento (CEE) n. 678/85 del Consiglio, del 18 febbraio 1985, relativo alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci all'interno della Comunità [3], in particolare l'articolo 17,

visto il regolamento (CEE) n. 679/85 del Consiglio, del 18 febbraio 1985, relativo all'adozione del modello di formulario di dichiarazione da utilizzare negli scambi di merci all'interno della Comunità [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1062/87 [5], in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1900/85 del Consiglio, dell'8 luglio 1985, che istituisce modelli comunitari di dichiarazione d'esportazione e d'importazione [6], modificato dal regolamento (CEE) n. 1059/86 [7], in particolare l'articolo 8,

considerando che le disposizioni relative al documento unico permettono di autorizzare l'uso di elenchi aggiuntivi; che a fini di semplificazione occorre estendere tale possibilità alle operazioni di transito;

considerando che la procedura semplificata di transito comunitario per i trasporti per ferrovia mediante grandi contenitori avviene a fronte di un documento di trasporto speciale avente valore di documento di transito doganale, denominato « bollettino di consegna — transito comuniario »;

considerando che il modello di tale documento è stato adeguato di recente; che, d'altra parte, nulla impedisce che questo documento venga utilizzato dall'impresa di trasporto interessata per tutti i trasporti da essa effettuati, anche quando non venga applicata la procedura semplificata di transito comunitario; che queste modifiche rendono necessario un certo numero di adattamenti, di ordine tecnico, delle disposizioni relative a questa procedura semplificata;

considerando che è opportuno precisare gli elementi che deve comportare il visto dei documenti T 2 L ed, eventualmente, dei documenti T 2 L bis, quando essi siano vistati dalle autorità doganali dello Stato membro di partenza;

considerando che è desiderabile dispensare gli speditori autorizzati dalla firma manoscritta dei documenti T 2 L quando questi vengono compilati da un sistema integrato di trattamento elettronico o automatico dei dati;

considerando che è opportuno semplificare la presentazione di taluni formulari utilizzati nel quadro dell'applicazione del regime di transito comunitario, sostituendone il titolo plurilingue con un codice attribuito ad ogni formulario per identificarlo unitamente al titolo nella lingua del formulario stesso;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2793/86 della Commissione, del 22 luglio 1986, che stabilisce i codici da utilizzare sui formulari di cui ai regolamenti (CEE) n. 678/85, (CEE) n. 1900/85 e (CEE) n. 222/77 del Consiglio [8], modificato dal regolamento (CEE) n. 1469/88 [9], prevede in particolare l'indicazione, nella prima suddivisione della casella n. 1 dei formulari, della sigla IM in caso di dichiarazione d'importazione di merci non comunitarie, mentre il regolamento (CEE) n. 1900/85 prevede l'utilizzazione del formulario IM per il vincolo di una merce importata nel territorio doganale della Comunità ad un regime doganale qualsiasi nonché per il vincolo di una merce non comunitaria ad un regime doganale a destinazione, nel quadro di uno scambio tra due Stati membri; che ciò può, in conseguenza, provocare una certa confusione sia tra gli operatori economici che nella varie amministrazioni; che è pertanto opportuno modificare in tal senso il regolamento (CEE) n. 2739/86;

considerando che l'esperienza ha evidenziato la necessità di chiarire le modalità previste per la compilazione di talune caselle dei formulari dal regolamento (CEE) n. 2855/85 della Commissione [10] recante disposizioni di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 678/85 e n. 679/85 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1469/88;

[1] GU n. L 38 del 9. 2. 1977, pag. 1.
[2] GU n. L 157 del 17. 6. 1987, pag. 1.
[3] GU n. L 79 del 21. 3. 1985, pag. 1.
[4] GU n. L 79 del 21. 3. 1985, pag. 7.
[5] GU n. L 107 del 22. 4. 1987, pag. 1.
[6] GU n. L 179 dell'11. 7. 1985, pag. 4.
[7] GU n. L 97 del 12. 4. 1986, pag. 7.
[8] GU n. L 263 del 15. 9. 1986, pag. 74.
[9] GU n. L 132 del 28. 5. 1988, pag. 67.
[10] GU n. L 274 del 15. 10. 1985, pag. 1.

considerando che il trattamento manuale dei vari esemplari dei formulari introdotti dai regolamenti (CEE) n. 679/85 e n. 1900/85 risulterebbe facilitato se essi venissero contraddistinti da un diverso colore; che occorre quindi modificare il regolamento (CEE) n. 2855/85; che tale modifica non pregiudica le disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, quinto trattino del regolamento (CEE) n. 678/85;

considerando che si sono rivelate necessare talune modifiche di carattere redazionale;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato « Circolazione delle merci »;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1062/87 della Commissione è modificato come segue:

1. il testo dell'articolo 8 è sostituito dal testo seguente:

« *Articolo 8*

1. Le autorità doganali competenti di ciascuno Stato membro possono permettere l'uso come distinte di carico, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, di elenchi che non soddisfano a tutte le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, paragrafo 5, lettera a), e paragrafo 9, secondo e terzo comma, ed all'articolo 6.

L'uso di tali elenchi può essere permesso solo:

a) se sono emessi da imprese le cui scritture contabili si basano su un sistema integrato di trattamento elettronico o automatico dei dati;

b) se sono concepiti e compilati in modo da poter essere utilizzati senza difficoltà dai servizi doganali e dai servizi statistici competenti;

c) se indicano per ogni articolo la quantità, la natura, i marchi ed i numeri dei colli, la designazione delle merci, il paese di spedizione/esportazione, nonché la massa lorda in chilogrammi.

2. Si può ugualmente permettere l'uso come distinte di carico di cui al paragrafo 1, di elenchi descrittivi compilati ai fini dell'espletamento delle formalità di spedizione/esportazione, anche se tali elenchi sono emessi da imprese le cui scritture contabili non si basano su un sistema integrato di trattamento elettronico o automatico dei dati. »

2. È inserito il seguente articolo 8 bis:

« *Articolo 8 bis*

Le autorità doganali competenti di ciascuno Stato membro possono permettere che le imprese le cui scritture contabili siano basate su un sistema integrato di trattamento elettronico o automatico dei dati e che, in virtù dell'articolo 8, sono già autorizzate ad utilizzare un modello speciale di elenco, utilizzino tali elenchi anche per le operazioni di transito comunitario relative ad un solo tipo di merce, sempre che questa agevolazione sia resa necessaria dai programmi computerizzati delle imprese interessate. »

3. Nelle versioni di lingua greca, spagnola, francese, italiana e portoghese, all'articolo 38, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente nella lingua rispettiva:

« 3. Non si deve espletare alcuna formalità presso l'ufficio di destinazione. »

4. Il testo dell'articolo 44 è sostituito dal testo seguente:

« *Articolo 44*

Le formalità relative alle procedure del transito comunitario sono semplificate conformemente alle disposizioni degli articoli da 45 a 61, per i trasporti di merci che le amministrazioni ferroviarie effettuano mediante grandi contenitori, per il tramite di imprese di trasporto, scortati da un bollettino di consegna denominato, ai fini del presente regolamento, "Bollettino di consegna TR". Detti trasporti comportano, se del caso, l'inoltro di queste spedizioni a cura delle imprese di trasporto mediante modi di trasporto diversi dalla ferrovia, nel paese di spedizione, fino alla stazioni di partenza, situata in tale paese, e, nel paese di destinazione, dalla stazione di destinazione situata in tale paese, nonché il trasporto marittimo che potrebbe essere effettuato durante il percorso tra queste due stazioni. »

5. All'articolo 45, punto 3, primo comma, l'ultima frase è sostituita dalla frase seguente:

« Tale numero è composto da otto cifre precedute delle lettere "TR". »

6. All'articolo 45, punto 4, secondo comma, la prima frase è sostituita dalla frase seguente:

« Il numero di distinte è indicato nella casella riservata all'indicazione del numero di distinte figurante nell'angolo superiore destro del bollettino di consegna TR. »

7. All'articolo 61, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

« 1. Le disposizioni degli articoli da 29 a 58 non escludono la possibilità di ricorrere alle procedure stabilite nel regolamento (CEE) n. 222/77. In tal caso, sono comunque applicabili le disposizioni degli articoli 31 e 33 o 47 e 50. »

8. All'articolo 61, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

« 2. Nel caso di cui al paragrafo 1, occorre apporre un chiaro riferimento al (ai) documento(i) di transito comunitario utilizzato(i) al momento della compilazione della lettera di vettura internazionale o del bollettino di spedizione colli espressi internazionali o del bollettino di consegna TR nella casella riservata alla designazione degli allegati di tali documenti. Tale riferimento deve comportare l'indicazione della specie, dell'ufficio di rilascio, della data e del numero di registrazione di ciascun documento utilizzato.

Inoltre l'esemplare n. 2 della lettera di vettura internazionale o del bollettino di spedizione colli espressi internazionali o gli esemplari 1 e 2 del bollettino di consegna TR devono recare il visto dell'amministrazione ferroviaria dalla quale dipende l'ultima stazione interessata dall'operazione di transito comunitario. Tale amministrazione vi appone il proprio visto dopo aver acertato che il trasporto delle merci è scortato dal (dai) documento(i) di transito comunitario al (ai) quale(i) è fatto riferimento. »

9. All'articolo 61, il paragrafo 3 è soppresso.

10. Nelle disposizioni indicate qui di seguito, l'espressione « bollettino di consegna — transito comunitario » è sostituita dall'espressione « bollettino di consegna TR » : articoli 9, 45, punti 3 e 4, 46, 47 paragrafo 3, 49, 50, 52, 53, 54, 59, paragrafo 4, 61, paragrafo 4, 77.

11. All'articolo 84, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente :

« 2. Il documento T 2 L e, se del caso, il documento (o i documenti) T 2 L bis sono vistati, su richiesta dell'interessato, dalle autorità doganali dello Stato membro di partenza. Il visto deve comprendere le seguenti menzioni da far apparire, nella misura del possibile, nella casella C (ufficio di partenza) di detti documenti :

a) per il documento T 2 L il nome ed il timbro dell'ufficio doganale, la firma del funzionario competente, la data del visto e un numero di registrazione o il numero della dichiarazione di spedizione/esportazione.

b) per il documento T 2 L bis il numero che figura sul documento T 2 L. Questo numero dev'essere apposto sia a mezzo di un timbro che porti il nome dell'ufficio dello Stato membro di partenza, sia a mano. In quest'ultimo caso dev'essere accompagnato dal timbro ufficiale di detto ufficio.

Tali documenti sono consegnati all'interessato non appena sono state espletate le formalità doganali concenenti la spedizione delle merci verso lo Stato membro di destinazione ».

12. All'articolo 85, paragrafo 2, il testo del primo comma è sostituito dal testo seguente :

« La parte superiore del riquadro di cui all'articolo 6, lettera b) è destinata a ricevere la sigla "T 2 L" ; la parte inferiore dello stesso riquadro è destinata a ricevere il visto della dogana quale previsto all'articolo 84, paragrafo 2, lettera b). »

13. È inserito il seguente articolo 92 bis :

« *Articolo 92 bis*

1. Le autorità doganali possono dar facoltà allo speditore autorizzato di non apporre la firma sui documenti T 2 L muniti dell'impronta del timbro speciale previsto all'allegato IX e compilati per mezzo di un sistema integrato di trattamento elettronico o automatico dei dati. Questa facoltà viene accordata a condizione che lo speditore autorizzato abbia preventivamente rimesso alle dette autorità un impegno scritto col quale si riconosce responsabile delle conseguenze giuridiche, derivanti dall'emissione di ciascun documento T 2 L munito dell'impronta del timbro speciale.

2. I documenti T 2 L, compilati secondo le disposizioni del paragrafo 1, devono recare nella casella riservata alla firma dello speditore autorizzato, una delle seguenti diciture :

— Fritaget for underskrift
— Freistellung von der Unterschriftsleistung
— Δεν απαιτείται υπογραφή
— Signature waived
— Dispensa de firma
— Dispense de signature
— Dispensa della firma
— Van ondertekening vrijgesteld
— Dispenmsada a assinatura ».

Articolo 2

Gli allegati II, III, IV, V e XII del regolamento (CEE) n. 1062/87 sono sostituiti rispettivamente dagli allegati A, B, C, D e E del presente regolamento.

Articolo 3

All'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2855/85 è inserito il seguente paragrafo 1 bis :

« 1 bis. Gli esemplari dei formulari sono contraddistinti da un margine differentemente colorato predisposto come segue :

a) sui formulari conformi ai modelli figuranti negli allegati I e III del regolamento (CEE) n. 679/85 :

— gli esemplari 1, 2, 3 e 5 recano sul bordo destro un margine continuo rispettivamente di colore rosso, verde, giallo e blu ;

— gli esemplari 4, 6, 7 e 8 recano sul bordo destro un margine discontinuo rispettivamente di colore blu, rosso, verde e giallo ;

b) sui formulari conformi ai modelli figuranti negli allegati II e IV del regolamento (CEE) n. 679/85, gli esemplari 1/6, 2/7, 3/8 e 4/5 recano sul bordo destro un margine discontinuo rispettivamente di colore rosso, verde, giallo e blu.

La larghezza di tali margini è di circa 3 millimetri. Il margine discontinuo è costituito da una successione di quadrati di 3 millimetri di lato, distanziati l'uno dall'altro di 3 millimetri. »

Articolo 4

L'allegato III del regolamento (CEE) n. 2855/85 è modificato come segue :

1) Nelle versioni di lingua danese, tedesca, greca, inglese, spagnola, francese, italiana e portoghese, nel titolo I, rubrica « B. Informazioni richieste », è aggiunto il numero 40 nell'elenco completo delle caselle eventualmente occorrenti per espletare le formalità di spedizione ;

2) Nel titolo II, rubrica « I. Formalità da espletare nello Stato membro di spedizione » :

— il testo del secondo comma del punto 8 è sostituito dal testo seguente : « Casella facoltativa per gli Stati membri quando trattasi di formalità di spedizione/esportazione. In caso di transito comunitario tale casella è obbligatoria ; tuttavia, gli Stati membri possono consentire che tale casella non venga compilata quando il destinatario sia stabilito fuori della Comunità o di un paese dell'EFTA » ;

— i termini « la Svizzera o l'Austria », figuranti nel primo comma del punto 15, sono sostituiti dai termini « un paese dell'EFTA » ;

— il testo del primo comma, del punto 31 è sostituito dal testo seguente :

« Indicare i marchi, i numeri, la quantità e la natura dei colli, oppure quando trattasi di merci non imballate, il numero degli articoli che formano oggetto della dichiarazione oppure la menzione "alla rinfusa", secondo il caso ; indicare in ogni caso la denominazione commerciale abituale delle merci ; quando trattasi di formalità di spedizione, questa denominazione deve comprendere le menzioni necessarie alla identificazione delle merci ; quando deve essere compilata la casella 33 "Codice delle merci", tale denominazione deve essere espressa in termini sufficientemente precisi per permettere la classificazione delle merci. In questa casella vanno iscritte anche le indicazioni richieste da eventuali normative specifiche (accise, ecc.). In caso di impiego di contenitori, in questa casella vanno indicati anche i rispettivi marchi di identificazione ».

— al punto 35 è aggiunto il seguente comma :

« In caso di transito comunitario, quando una dichiarazione comporta più tipi di merci, è sufficiente che la massa lorda totale venga indicata nella prima casella 35 ; le rimanenti caselle 35 non vanno allora compilate. »

— il testo del punto 51 è sostituito dal testo seguente :

« Uffici di passaggio previsti (e paesi) : indicare l'ufficio di entrata previsto in ogni paese (Stato membro o paese dell'EFTA) di cui si prevede di attraversare il territorio o, allorché il trasporto deve attraversare un territorio diverso da quello della Comunità o di un paese dell'EFTA, l'ufficio di uscita attraverso il quale il trasporto lascerà la Comunità o il paese dell'EFTA. Si rammenta che gli uffici di passaggio figurano nell'"Elenco degli uffici doganali competenti per le operazioni di transito comunitario/transito comune". Indicare poi, mediante i codici comunitari all'uopo previsti, lo Stato membro o il paese interessato » ;

— i termini « l'Austria e la Svizzera », figuranti nel secondo comma del punto 52 sono sostituiti dai termini « un paese dell'EFTA ».

3) Nel titolo II, alla rubrica « III. Formalità da espletare nello Stato membro di destinazione » i termini « la Svizzera o l'Austria », figuranti nel primo comma del punto 15, sono sostituiti dai termini « un paese dell'EFTA » ;

Articolo 5

L'allegato del regolamento (CEE) n. 2793/86 è modificato come segue : alla rubrica « CASELLA N. 1 : DICHIARAZIONE », punto « Prima suddivisione », il testo relativo alla sigla IM è sostituito dal testo seguente :

« — dichiarazione per vincolare ad un qualsiasi regime doganale una merce importata nel territorio doganale della Comunità ;

— dichiarazione per vincolare ad un regime doganale a destinazione una merce non rispondente alle condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del trattato, nel quadro di uno scambio tra due Stati membri. »

Articolo 6

I formulari di cui agli allegati II, III, IV, V e XII del regolamento (CEE) n. 1062/87 (avvisi di passaggio, ricevute, certificati di garanzia, certificati di garanzia forfettaria, certificati di esonero dalla garanzia) nonché i formulari di cui agli allegati da I a IV del regolamento (CEE) n. 679/85 (documento unico) in uso prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono essere utilizzati fino ad esaurimento delle scorte, e al più tardi fino al 31 dicembre 1991.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1989.

Tuttavia, le disposizioni dell'articolo 1, punti 1, 2, 11, 12 e 13, dell'articolo 2, dell'articolo 4 e dell'articolo 5 si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 1989.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

ALLEGATO A

« ALLEGATO II

TC 10 AVVISO DI PASSAGGIO

Identificazione del mezzo di trasporto : .....

DOCUMENTO DI TRANSITO		UFFICIO DI PASSAGGIO PREVISTO (E PAESE) :
Natura (T 1, T 2, T 2 ES o T 2 PT) e numero	Ufficio di partenza	
		SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO DOGANALE Data del passaggio : .... Firma Timbro della dogana »

ALLEGATO B

« ALLEGATO III

TC 11 RICEVUTA

L'ufficio doganale di .....

certifica che il documento T 1, T 2, T 2 ES, T 2 PT (1)
l'esemplare di controllo T 5 (1)

registrato il ..... con il n. .....

dall'ufficio di .....

gli è stato consegnato e che nessuna irregolarità è stata rilevata, fino a questo momento, in merito alla spedizione alla quale il documento si riferisce.

Timbro dell' ufficio

A ..... il ..... 19 .....

.....
Firma

(1) Cancellare le diciture che non interessano. »

ALLEGATO C

« ALLEGATO IV

TC 31 CERTIFICATO DI GARANZIA

1. Ultimo giorno di validità	Giorno / Mese / Anno	2. Numero
3. Obbligato principale (Cognome e nome o ragione sociale, indirizzo completo e paese)		
4. Garante (Cognome e nome o ragione sociale, indirizzo completo e paese)		
5. Ufficio di garanzia (designazione, indirizzo completo e paese)		
6. Importo della garanzia (in moneta nazionale)	in cifre :	in lettere :

7. L'ufficio di garanzia certifica che l'obbligato principale sopra designato ha ottenuto un'autorizzazione che consente di svolgere operazioni T 1 / T 2 / T 2 ES / T 2 PT nei paesi in appresso indicati i cui nomi non siano sbarrati :

BELGIO	DANIMARCA	GERMANIA	GRECIA	SPAGNA	FRANCIA
IRLANDA	ITALIA	LUSSEMBURGO	PAESI BASSI	PORTOGALLO	REGNO UNITO
AUSTRIA	FINLANDIA	ISLANDA	NORVEGIA	SVEZIA	SVIZZERA

8. Termine di validità prorogato fino al

Giorno / Mese / Anno incluso.

A ....., il .....

(Firma del funzionario e timbro dell'ufficio di garanzia)

A ....., il .....

(Firma del funzionario e timbro dell'ufficio di garanzia)

NB : In caso di rescissione del contratto di garanzia il presente certificato deve essere restituito immediatamente all'ufficio di garanzia.

9. Persone abilitate a firmare la dichiarazione T 1, T 2, T 2 ES / T 2 PT per l'obbligato principale

10. Cognome, nome e facsimile della firma della persona abilitata	11. Firma dell'obbligato principale (*)	10. Cognome, nome e facsimile della firma della persona abilitata	11. Firma dell'obbligato principale (*)

(*) Quando l'obbligato principale è una persona giuridica, la firma nella casella 11 deve essere seguita dall'indicazione del cognome, nome, qualità di chi firma.»

ALLEGATO D

« ALLEGATO V

(Recto)

TC 32 CERTIFICATO DI GARANZIA FORFETTARIA A 000 000

Rilasciato da : .....

.....

(Cognome o ragione sociale e indirizzo)

(impegno del garante accertato il .....

dall'ufficio di garanzia di .....)

Il presente certificato è valido sino alla concorrenza di 7 000 ECU per un'operazione T 1, T 2, T 2 ES, T 2 PT che inzia, al più tardi, il .....

e nei confronti della quale agisce come obbligato principale .....

.....

(Cognome o ragione sociale e indirizzo)

....

Firma dell'obbligato principale (1) Firma e timbro di chi rilascia il certificato

(1) Firma facoltativa.

(Verso)

Spazio riservato all'ufficio di partenza

Operazione di transito scortata dal documento T 1 / T 2 / T 2 ES / T 2 PT,

registrato il ..... con il n. .....

dall'ufficio di .....

....

Timbro Firma »

ALLEGATO E

« ALLEGATO XII

TC 33 CERTIFICATO DI ESONERO DALLA GARANZIA

1. Ultimo giorno di validità	Giorno	Mese	Anno	**2.** Numero
3. Obbligato principale (Cognome e nome, o ragione sociale, indirizzo completo e paese)				
4. Autorità doganali che concedono l'esonero dalla garanzia (Designazione, indirizzo completo e paese)				

5. Si certifica che l'obbligato principale sopra indicato ha ottenuto l'esonero dalla garanzia per le operazioni di transito comunitario interno da lui effettuate, indipendentemente dallo Stato membro di partenza.

L'esonero dalla garanzia non si applica alle operazioni di transito comunitario concernenti merci:

a) di valore globale superiore a 50 000 ECU

o

b) figuranti all'allegato previsto dall'articolo 19 ter del regolamento (CEE) n. 1062/87.

6. Termine di validità prorogato fino al: Giorno Mese Anno incluso. Luogo e data: Firma e timbro della dogana:	Luogo e data: Firma e timbro della dogana:

N.B.: In caso di revoca dell'esonero dalla garanzia, il presente certificato deve essere restituito senza indugio alle autorità che l'hanno concesso.

7. Persone abilitate a firmare le dichiarazioni di transito comunitario interno per l'obbligato principale.

8. Cognome, nome e facsimile della firma della persona abilitata	9. Firma dell'obbligato principale (*)	8. Cognome, nome e facsimile della firma della persona abilitata	9. Firma dell'obbligato principale (*)

(*) Quando l'obbligato principale è una persona giuridica, il firmatario di cui alla casella 9 deve indicare dopo la firma, il proprio cognome, nome e qualità. »